

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1736 del 31/03/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ROTTOFRENO , VIA RISCASSI N. 1/A, RICHIESTA DALLA DITTA "LA MECCANICA PADANA SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORI DI MECCANICA GENERALE".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1826 del 30/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno MARZO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ROTTOFRENO , VIA RISCASSI N. 1/A, RICHIESTA DALLA DITTA "LA MECCANICA PADANA SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORI DI MECCANICA GENERALE".**

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2024 del 09/10/2014 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con provvedimento conclusivo n. 9 del 15/10/2014, acclarato al prot. n. 10230 del 15/10/2014 per l'attività di "lavori di meccanica generale", svolta dalla ditta "LA MECCANICA PADANA SRL" (C.F./P.IVA 00101360337), nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, via Riscassi n. 1/A, Frazione San Nicolò (che è anche sede legale della ditta), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Rottofreno con nota prot. 29189 del 22/12/2025, acquisita da ARPAE Piacenza con prot. n. 229471 del 23/12/2025 – pratica Sinadoc 39462/2025 - presentata dal procuratore della ditta "LA MECCANICA PADANA SRL" (C.F./P.IVA 00101360337), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "lavori di meccanica generale", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, via Riscassi n. 1/A, Frazione San Nicolò per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura

(proseguimento senza modifiche);

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico (modifica sostanziale);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

#### Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

#### Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, in considerazione della revisione dello stabilimento nel suo complesso, con verifica di tutti i titoli abilitativi posseduti, compreso il titolo ambientale "scarichi", questo Servizio, con nota prot. n. 7979 del 16/01/2026, ha richiesto la documentazione a completamento per il suddetto titolo "scarichi";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 18465 del 30/01/2026 è stata acquisita la documentazione a

- completamento prodotta dalla ditta per il titolo ambientale “;
- con nota prot. n. 21770 del 04/02/2026 questo Servizio ha comunicato l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 23015 del 05/02/2026 questo Servizio ha indetto la Conferenza di servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis L. 241/90, come previsto dall’art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni (con revisione anche della matrice “scarichi”);
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- parere igienico sanitario favorevole dell’AUSL di Piacenza prot. n. 5102 del 21/01/2026, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 11242 in pari data;
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 24766 del 09/02/2026, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice “emissioni in atmosfera”, con prescrizioni;
- nota prot. n. AP000143-2026-P del 18/02/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 44473 del 10/03/2026, con cui Iren Acqua Piacenza ha comunicato che *“non risultano modifiche quali-quantitative dello scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura”*. *Restano pertanto valide le prescrizioni contenute nel parere di conformità prot. EM004784-2014-P del 21/05/2014 rilasciato dalla scrivente azienda e recepito nella determina n. 2024 del 09/10/2014”*;
- nota prot. n. 4632 del 16/03/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 48460 del 16/03/2026, con cui il Comune di Rottofreno ha rilasciato l’Autorizzazione per lo scarico di acque reflue di dilavamento recapitante in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- nota prot. n. 4630 del 16/03/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 48468 del 16/03/2026, con cui il Comune di Rottofreno:
  - ha espresso parere favorevole per la matrice “emissioni in atmosfera”, ai sensi dell’art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06;
  - ha espresso parere favorevole per la matrice “impatto acustico”, con riferimento all’art. 8, comma 4 della L. 447/95, con prescrizione;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *“gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE.”*

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all’adozione dell’AUA (modifica sostanziale) a favore dell’Impresa “LA MECCANICA PADANA SRL” (C.F./P.IVA 00101360337), relativamente all’attività di “lavori di meccanica generale”, svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, via Riscassi n. 1/A, Frazione San Nicolò (che è anche sede legale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

### DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale a favore della ditta "LA MECCANICA PADANA SRL" (C.F./P.IVA 00101360337), per lo stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, via Riscassi n. 1/A, Frazione San Nicolò (che è anche sede legale), relativamente all'attività di "lavori di meccanica generale", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, per lo scarico (S1) di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2024 del 09/10/2014;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;*
- *Allegato 3 - Comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;*

4. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Rottofreno per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni ambientali e  
Energia  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

## Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA	
Rif. prat. Sinadoc <b>39462-25</b> (Attività istruttoria n. 10 del 23/03/2026)	
LA MECCANICA PADANA S.R.L. (C.F./P.IVA 00101360337) - Attività di lavori di meccanica generale - Stabilimento sito in Comune di Rottofreno, Via Riscassi n. 1 A	
DESCRIZIONE	
Dalla documentazione emerge che:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● le modifiche riguardano: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ un rinnovamento degli impianti presidiati dal sistema di aspirazione generante E1 per un miglioramento produttivo. Gli impianti presidiati diventeranno 20 (uno dei quali è un forno elettrico, mentre gli altri riguardano lavorazioni meccaniche - torni, frese e seghetto). Tutte le canalizzazioni sono dotate di serrande e è presente un inverter;</li> <li>○ l'installazione di un banco di lavoro con parete aspirante (E9) per il controllo con liquidi penetranti. Il consumo annuo previsto è pari a 1500 kg, per un input di COV di 1219,5 kg/anno. Il consumo massimo giornaliero dei liquidi penetranti è pari a 10 kg;</li> <li>○ l'installazione di due banchi aspiranti per molatura (E10 e E11);</li> </ul> </li> <li>● sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06.</li> </ul>	
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO	
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:	
<b>EMISSIONE N. E1 TORNITURA, FRESATURA E FORNO ELETTRICO</b>	
Portata massima	23800 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	10 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Nebbie di oli	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	filtro a tasche
<b>EMISSIONE N. E8 SALDATURA</b>	
Portata massima	10000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E9 COLLAUDO CON LIQUIDI PENETRANTI</b>	
Portata massima	5150 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	10 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	prefiltro + celle filtranti
<b>EMISSIONE N. E10 MOLATURA</b>	
Portata massima	2800 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220 gg/anno

Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	10 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	filtro a tasche

#### EMISSIONE N. E11 MOLATURA

Portata massima	2800 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	10 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	filtro a tasche

- devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire e limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse. In particolare il gestore deve:
  - garantire la portata necessaria per le emissioni a servizio di più impianti;
  - per quanto concerne gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura, garantire in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/sec;
  - per quanto riguarda l'impianto di aspirazione localizzata delle polveri di molatura garantire che per ogni punto di captazione la velocità media dell'aria nella sezione d'ingresso sia uguale o maggiore a 1,0 m/s, con nessun punto avente velocità inferiore a 0,6 m/s;
- in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da un medesimo sistema di aspirazione deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la diluizione degli inquinanti;
- il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di liquidi penetranti pari a 10 kg;
- il gestore non deve superare un consumo massimo annuo di liquidi penetranti pari a 1500 kg per un input annuo di COV massimo pari a 1220 kg;
- i giorni di funzionamento di E9, i consumi settimanali di liquidi penetranti, (validati dalle relative fatture di acquisto), devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi dei liquidi penetranti, sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input annuo totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;

- 11) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- 12) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- 13) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- 14) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- 15) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E8, E10 e E11 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- 16) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E9 e quanto disposto al punto 29) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a tali emissioni;
- 17) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 18) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - **umidità - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O)**: UNI EN 14790:2017;
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
  - **nebbie di oli**: Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 o Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011;
  - **ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>)**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
  - **Composti Organici Volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619:2013;
- 19) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
  - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 20) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 21) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- 22) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
  - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

- 23) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 24) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 25) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 26) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- 27) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- 28) il gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale
- 29) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovo o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
  - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno:
    - tre monitoraggi di E10 e E11 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
    - un monitoraggio a E1 effettuato, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime;
    - un monitoraggio a E9 effettuato, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime;
- 30) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 31) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- 32) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- 33) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. Arpae n. n. 229471 del 23/12/2025.

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S1 di acque reflue di dilavamento recapitante in pubblica fognatura**

<b>DATI GENERALI ISTANZA</b>
Rif. prat. Sinadoc <b>39462-25</b> (Attività istruttoria n. 11 del 27/03/2026)
LA MECCANICA PADANA S.R.L. (C.F./P.IVA 00101360337) - Attività di lavori di meccanica generale - Stabilimento sito in Comune di Rottofreno, Via Riscassi n. 1 A.
<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Per quanto concerne la matrice "scarichi" la ditta nell'istanza ha dichiarato il proseguimento senza modifiche per uno scarico (S1), recapitante in pubblica fognatura, di acque reflue di dilavamento costituito dall'unione di acque reflue di dilavamento con acque reflue domestiche.</p> <p>Dall'insediamento origina <u>uno scarico S1 di acque reflue di dilavamento, recapitante in pubblica fognatura</u>, costituito dall'unione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● acque reflue di dilavamento, derivanti dal piazzale pavimentato (di superficie pari a circa 600 mq) maggiormente esposto a traffico veicolare e movimentazione dei materiali di lavorazione, nonché adibito allo stoccaggio dei cassoni contenenti gli sfridi metallici e dei pezzi (prevalentemente in acciaio) da lavorare. Tali acque reflue sono depurate, mediante un sistema di trattamento gravimetrico fornito dalla Ditta ISEA (garantito per il trattamento in continuo di portate fino a 15 l/s) costituito da un dissabbiatore tipo 4000 e da un separatore di oli ed idrocarburi modello OTTO PE PLUS 15 munito di filtro a coalescenza e comparto di raccolta oli con otturatore automatico del collettore in uscita, atto ad impedire la fuoriuscita degli oli qualora la camera di stoccaggio risultasse colma;</li> <li>● acque reflue domestiche, derivanti da un servizio igienico;</li> <li>● acque meteoriche convogliate direttamente dai pluviali o raccolte in aree che non risultano interessate né da un intenso traffico veicolare né dallo stoccaggio di materiali che potrebbero rilasciare sostanze inquinanti.</li> </ul> <p>Il pozzetto di prelievo fiscale è individuato come "Pozzetto di campionamento fiscale acque di dilavamento" nella Planimetria "Schema Fognario – Tav. 1 – del 08/08/2014" allegata alla documentazione relativa all'AUA n. 2024 del 09/10/2014, agli atti di questa Agenzia.</p>
<b>PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO</b>
<p>Per lo scarico <u>S1 di acque reflue di dilavamento, recapitante in pubblica fognatura</u>, si impartiscono le seguenti <b>prescrizioni</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lo scarico in uscita dall'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento deve rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (come sopra indicato nel paragrafo "descrizione") i limiti tabellari previsti dalla tab. 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura relativamente ai parametri: COD, Solidi Sospesi Totali e Idrocarburi totali;</li> <li>b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;</li> <li>c) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;</li> <li>d) l'area interessata dagli impianti di depurazione, il pozzetto di prelievo fiscale e i pozzetti d'ispezione, devono essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;</li> <li>e) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;</li> <li>f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dei sistemi di trattamento dei reflui. In</li> </ol>

particolare, al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa dell'impianto, dovrà essere effettuata con adeguata periodicità l'asportazione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento delle acque di dilavamento e con regolarità la pulizia dei filtri a coalescenza;

- g) deve essere tenuto un apposito registro, a disposizione degli organi di controllo, sul quale annotare:
- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di trattamento delle acque di dilavamento;
  - le operazioni di asportazione dei fanghi e/o degli oli;
  - i fermi impianti temporanei e i relativi ripristini;
- h) le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di dilavamento non devono essere in alcun modo interessate né da attività lavorative, né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti. Le predette attività potranno aver luogo solo in presenza di presidi che ne contengano lo sversamento e garantiscano la completa raccolta dei relativi rifiuti liquidi;
- i) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAE e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAE e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti.

---

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25.

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Planimetria "Schema Fognario – Tav. 1 – del 08/08/2014" allegata alla documentazione relativa all'AUA n. 2024 del 09/10/2014, agli atti di questa Agenzia.

**Comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto  
acustico**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc <b>39462-25</b> (Attività istruttoria n. 10 del 23/03/2026)
LA MECCANICA PADANA S.R.L. (C.F./P.IVA 00101360337) - Attività di lavori di meccanica generale - Stabilimento sito in Comune di Rottofreno, Via Riscassi n. 1 A
DESCRIZIONE
La ditta ha trasmesso la "Relazione tecnica Impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale (acquisita al prot. ARPAE n. 229471 del 23/12/2025).
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Con nota prot. n. 4630 del 16/03/2026, (acquisita al prot. ARPAE n. 48468 del 16/03/2026), il Comune di Rottofreno, preso atto che è stato dichiarato il potenziale superamento dei livelli di emissione per la zona, ha espresso parere favorevole con la <b>seguinte prescrizione</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>- ai sensi dell'art. 5 della D.G.R. 673/2004, dovrà essere attuata la "<i>verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, per dimostrare il rispetto dei valori limite, in coerenza con le stime previsionali prodotte e le eventuali mitigazioni adottate</i>". Gli esiti della verifica dovranno essere trasmessi al Comune di Rottofreno "<i>entro 90 giorni dalla messa in esercizio delle nuove emissioni</i>".</li></ul>

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**